

Rep. Spec. n. in data

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del

CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE PLURIENNALE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING A FLUSSO LIBERO NEL COMUNE DI VENEZIA

Tra le Parti:

Amministrazione comunale della Città di Venezia, rappresentata dall'Ing. Roberto Di Bussolo - Dirigente presso l’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore Viabilità Terraferma e Smart City, di seguito “Amministrazione Comunale”

e

la Società, rappresentata da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio anche fiscale in Via n., C.F. e P.I., di seguito denominata “Concessionario”,

Premesso che

con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City n.... del... venivano:

- approvati i verbali n. ...;
- approvata l’individuazione del soggetto concessionario unico del servizio di bike sharing a flusso libero nel Comune di Venezia

TUTTO CIÒ PREMESSO

si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

1. L'Amministrazione Comunale individua quale Concessionario unico del servizio in oggetto la Società, che accetta senza riserva alcuna, la gestione in concessione del servizio citato in premessa.

2. Il Concessionario si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui alla presente Convenzione, alla proposta tecnica/documento di offerta presentata in sede di selezione, al disciplinare tecnico allegato all'avviso pubblico e al contenuto della ivi richiamata relazione ex art. 34 commi 20 e 21 del DL 179/2012, documenti che vengono qui espressamente richiamati, ancorché non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

3. In particolare, il Concessionario deve garantire la realizzazione di tutti gli ulteriori elementi indicati nella proposta tecnica/documento di offerta presentata in sede di selezione, se migliorativi rispetto a quanto previsto nel disciplinare tecnico.

Art. 2 – Regime di Esclusiva

1. In virtù dell'interesse economico generale che l'Amministrazione Comunale riconosce al servizio di bike sharing, la stessa concede al Concessionario unico del servizio il diritto di esclusiva nell'uso delle aree e degli spazi pubblici destinati alla sosta delle biciclette del servizio di bike sharing a flusso libero, limitatamente al periodo di concessione previsto.

Art. 3 – Durata della Concessione

La concessione ha la durata complessiva di 2 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi ivi previsti.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'opzione di rinnovare la concessione per ulteriori due anni nel caso si riscontrino le condizioni per il mantenimento del servizio.

La durata massima della concessione, in caso di esercizio della opzione di rinnovo suddetta, è quindi pari a 4 anni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di esercizio della opzione suddetta da parte della Amministrazione Comunale, le attività oggetto della concessione proseguiranno agli stessi patti e condizioni e con gli stessi corrispettivi e remunerazioni indicati nella presente convenzione e nel richiamato disciplinare tecnico.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'art. 106, comma 11, D. LGS. 50/2016 e s.m.i. e pertanto prorogare per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure funzionali all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi; in tal caso, il concessionario si impegna a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Durante tale periodo, il concessionario avrà diritto di percepire dall'Amministrazione Comunale una somma corrispondente al corrispettivo annuo contrattuale (media sui due anni), per un importo proporzionale al periodo di durata della prestazione successivo alla scadenza della convenzione.

4. Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della stipula del contratto.

Articolo 4 - Agevolazioni per il Concessionario

1. Occupazione suolo pubblico: considerato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di adozione, che individua nel bike sharing un'importante leva per l'incremento della mobilità sostenibile, considerato che il servizio di sharing mobility è altresì funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente di riduzione del traffico automobilistico e dell'inquinamento, le occupazioni strumentali all'espletamento di tale servizio rientrano tra le esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previste ex art. 1, comma 833, lettera a), della Legge 160/2019.

2. Canone mezzi pubblicitari: L'eventuale apposizione dei loghi commerciali del soggetto autorizzato sui veicoli destinati al servizio rientra, ai sensi del vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale di Concessione (CUP), approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 4 marzo 2021, tra le previsioni tariffarie di cui all'art. 55, lettera C) "PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI", punto C. 1, ultimo capoverso, che recita testualmente *"Nel caso della sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato, il canone non è dovuto"*.

3. Servizio FerryBoat per Lido/S.Erasmo. Per i furgoni adibiti al trasporto delle biciclette, il Concessionario potrà beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dalla DGC 390/2011 per le ditte con sede di impresa a

Lido di Venezia, così come per il raggiungimento dell'isola di S.Erasmo con FerryBoat su prenotazione.

Articolo 5 – Pagamenti

1. Spettano al Concessionario gli introiti da tariffa derivanti dalla gestione del servizio, che lo stesso incasserà in nome e per conto proprio, nonché gli utili derivanti da possibili sponsorizzazioni del servizio e/o da valorizzazione degli spazi pubblicitari eventualmente individuati dal Concessionario, la cui attivazione è ammessa solo previa autorizzazione da parte del Comune.

2. Eventuali utili derivanti da sponsorizzazioni e/o dalla valorizzazione di spazi pubblicitari, che il Concessionario dovesse incassare durante il periodo di concessione dovranno essere portati a riduzione del corrispettivo pubblico.

3. Il corrispettivo della concessione, da corrispondere al Concessionario da parte della Amministrazione Comunale, è pari alla somma complessiva di €, IVA compresa, per la durata biennale della concessione.

4. È esclusa ogni possibilità di rivalutazione/revisione/aggiornamento/indicizzazione del corrispettivo contrattuale per l'intera durata biennale dell'affidamento in concessione, salvo quanto previsto in ipotesi di revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 165, comma 6, D. Lgs. 50/2016.

5. Il corrispettivo contrattuale complessivo è erogato in rate semestrali posticipate di uguale importo, previa verifica della conformità del servizio da parte della Stazione Appaltante.

6. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sul conto corrente indicato dal Concessionario, entro trenta giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo di riferimento, previa verifica in contraddittorio tra le parti del corretto adempimento delle prestazioni, del PEF aggiornato a cura del Concessionario e delle relazioni asseverate di cui all'art. 5.3 del disciplinare tecnico.

7. La fatturazione di tutti i corrispettivi sopra descritti deve essere in ogni caso essere preventivamente autorizzata per iscritto dal RUP.

Articolo 6 – Tariffe

1. Per l'erogazione al pubblico del servizio oggetto della presente Convenzione è fatto obbligo al Concessionario di applicare il sistema tariffario, nonché il sistema bonus/malus, in conformità a quanto stabilito dagli art. 7.1 e 7.4 del disciplinare tecnico e alla offerta presentata in sede di gara.

2. Il sistema tariffario da applicarsi all'avvio della concessione è riportato nell' Allegato..... alla presente convenzione.....e non sono ammesse variazioni delle tariffe applicate al pubblico, salvo quanto previsto in relazione al meccanismo di revisione del PEF di cui all'art. 6 del disciplinare tecnico.

3. La violazione dell'obbligo disciplinato dal presente articolo è causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 7 - Cause di sospensione del servizio

1. La sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste e

imprevedibili, non imputabili in alcun modo al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima.

2. L'erogazione del servizio può essere sospesa, previa immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale:

a) al ricorrere di circostanze impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;

b) per ragioni di necessità e/o di interesse pubblico;

c) per cause di forza maggiore.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

3. La sospensione del servizio al di fuori dei casi disciplinati nel presente articolo, disposta unilateralmente dal Concessionario, dà facoltà all'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione della Concessione per grave inadempimento del Concessionario.

4. In caso di sospensione del servizio per problemi di funzionamento generale dell'App, crash dei sistemi e dei data center e disservizi analoghi, ogni qualvolta la sospensione si prolunghi oltre le 8 ore, verrà applicata al Concedente una penale pari a € 500,00, come previsto dall'art. 11.2 del disciplinare tecnico.

Articolo 8 – Risoluzione del contratto

1. Costituiscono cause di risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento del Concessionario le seguenti circostanze:

- accertata insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nel disciplinare di gara, ovvero intervenuta perdita degli stessi;
- mancato avvio del servizio con la dotazione di mezzi prevista all'art. 3 del disciplinare tecnico, entro il termine indicato all'art. 8 del disciplinare tecnico;
- inadempimenti, reiterati e segnalati dall'Amministrazione per iscritto 3 volte nel corso della vigenza biennale della concessione, aventi ad oggetto il rispetto del regolamento del servizio di cui all'art. 7 del disciplinare tecnico;
- gravi criticità, reiterate e segnalate dall'Amministrazione Comunale per iscritto 3 volte nel corso della vigenza biennale della concessione, connesse alla circolazione e alla sosta dei dispositivi impiegati nel servizio, con particolare riferimento al Codice della Strada;
- mancata ricostituzione integrale del deposito cauzionale escusso anche parzialmente entro il 30° giorno dall'avvenuta escussione;
- mancata attivazione del servizio entro il termine previsto dall'art. 8.1 del disciplinare tecnico;
- violazione dell'obbligo di applicare per tutta la durata della concessione il sistema tariffario offerto in sede di gara e approvato definitivamente dalla Giunta, salvo quanto previsto in relazione al meccanismo di revisione del PEF di cui all'art. 6 del disciplinare tecnico.

2. Per ciascuna delle inadempienze sopra indicate l'Amministrazione provvederà ad inviare formale comunicazione di contestazione dell'addebito tramite comunicazione PEC. Alla contestazione della inadempienza il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.

3. All'esito dell'istruttoria sulle controdeduzioni presentate dal Concessionario, riscontrato il mancato adempimento e tenuta la sussistenza della causa di risoluzione, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Articolo 9 – Penali

1. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri, da parte del Concedente, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito all'art. 11 del disciplinare tecnico, o in casi non espressamente previsti ma analoghi a quanto stabilito all'art. 11 del disciplinare tecnico, potrà provvedere a contestare tempestivamente la circostanza al Concessionario, a mezzo comunicazione pec contenente:

- 1) la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati;
- 2) l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, ove possibile e ove previsto dal disciplinare tecnico;
- 3) la quantificazione della penale applicata.

2. Per la quantificazione delle penali l'Amministrazione Comunale farà applicazione degli importi espressamente previsti dall'art. 11 del disciplinare tecnico; in mancanza di specifica previsione di importo della penale nel disciplinare tecnico, l'Amministrazione Comunale determinerà l'importo per analogia con i casi previsti.

3. L'importo delle penali verrà prelevato dal deposito cauzionale di cui all'art. 12, con obbligo del Concessionario di immediato reintegro del deposito,

anche in caso di escussione parziale.

Articolo 10 – Recesso

1. È facoltà del Concedente recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Concessionario con preavviso non inferiore a giorni 20. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. È altresì facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto in caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario, fermo restando l'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico, come previsto dai successivi commi del presente articolo. Al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Disciplinare tecnico e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all'escussione della garanzia definitiva.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire il servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme allo stesso spettanti.

Articolo 11 – Fidejussione bancaria o assicurativa

1. Il Concessionario, contestualmente alla firma della presente Convenzione e in ogni caso prima dell'avvio del servizio, versa all'Amministrazione comunale una cauzione pari ad € 50,00 per ogni veicolo mediante fidejussione bancaria o assicurativa da reintegrarsi in caso di escussione parziale, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre il periodo di servizio oggetto della presente convenzione, a garanzia dell'adempimento e di eventuali costi che l'Amministrazione fosse costretta a sostenere per la rimozione di mezzi abbandonati, parcheggiati in zone vietate e/o che comportino situazioni di intralcio o pericolo alla normale circolazione stradale.

Articolo 12 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Il Concessionario si assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il Concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi, oltre responsabilità civile del conducente, per danni a persone o cose legati all'utilizzo del servizio, nonché per i danni subiti dagli utilizzatori del servizio, per la medesima durata del servizio, con polizza numeroin data....., rilasciata da, per un massimale di €.....

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti danno atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di selezione e della presente

convenzione e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della stessa.

2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. L'Amministrazione Comunale tratta i dati ad essa forniti per la gestione del servizio, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 15 – Protocollo di legalità

1. Il Concessionario accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583 e si impegna ad osservarne tutte le prescrizioni e clausole, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della crimi-

nalità organizzata, che costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

2. La presente Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

Articolo 16 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e s.m.i.

2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Concessionario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alle deliberazioni di Giunta comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione della Convenzione.

4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, deve preventivamente contestare per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 17 - Foro competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Venezia.

Venezia Mestre _____

La Società

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario, rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale, dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,7,8,9,10,12,15,16,17 (<- rif. articoli di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Cause di Risoluzione, Protocollo di legalità, Definizione delle controversie), della presente convenzione.

